

Deliberazione n. 05 dd. 07.01.08  
pubblicata all'albo comunale il 11.01.08

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Determinazione aliquote e detrazione a valere per l'anno 2008.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

visto il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, e le successive modificazioni e integrazioni; visti in particolare gli articoli 6 e 8, relativi alla determinazione delle aliquote e delle agevolazioni per l'abitazione principale;

visto l'art. 31, primo comma, della legge 23/12/1998 n. 448, che ha modificato i termini ordinari per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali fissando al 31 dicembre di ogni anno il termine ultimo per l'adozione di tali provvedimenti;

richiamata la propria deliberazione n. 22 di data 30 novembre 2006, con la quale venivano stabilite come segue le aliquote ICI per l'anno 2008:

- 4 per mille l'aliquota ridotta - per l'unità immobiliare prima casa dei soggetti passivi, o dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale o concesse in uso gratuito, per lo stesso scopo, a parenti fino al primo grado;
- 5,5 per mille l'aliquota ordinaria - per tutti gli altri immobili;
- Euro 258,23 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale;

ritenuto di riconfermare tali aliquote e la detrazione anche per l'anno 2008;

visto il regolamento comunale in materia di ICI adottato a norma del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, con deliberazione consiliare n. 04 di data 07 gennaio 2008;

senza interventi dei consiglieri;

acquisito preventivamente, sulla proposta di deliberazione, il solo parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 81 comma 1 del D.P.Reg. n. 01.02.2005 n. 3/L, non determinando il presente provvedimento oneri a carico del bilancio comunale;

con 12 voti favorevoli, contrari 1 (Anesi Guido), astenuti 0, espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti,

Deliberazione n. 05 dai 07.01.08  
*metuda fora su l'albo de Comun ai 11.01.08*

ARGOMENT: Steora Comunèla sui Terens e Frabicac (ICI-SCoTeF). Determinazion aliquotes e detrazion per l'an 2008.

## L. CONSEI DE COMUN

vedù l D. Lgs. n. 504/1992 che met en doura la SCoTeF (ICI), e sia mudazions e integrazions; vedù en particulèr i articoi 6 e 8, che revèrda la determinazion de la aliquotes e di slejjerimenc per la pruma cèsa;

vedù l'art. 31, prum coma, de la lege 23/12/1998 n. 448, che à mudà i tèrmegn ordenèes per deliberèr la aliquotes de stèora per i tribuc local, pervedan i 31 de dezember de ogne an desche ùltim tèrmen per meter en doura chisc provedimenc;

recordà sia deliberazion n. 22 dai 30 de november del 2006, con chela che vegnià stabilì desche scrit sotite la aliquotes SCoTeF/ICI per l'an 2008:

- 4 per mille l'aliquota smendrèda - per la pruma cèsa di sogec passives, o di sozi de copratives de frabica a proprietà no spartida sù, enciasé te Comun, o per cèses fitèdes con contrat registrà a n soget che l les doure desche pruma cèsa o metudes a la leta debant, per l medemo fin, a parenc enscin al prum degré;
- 5,5 per mille l'aliquota ordenèra - per duc i etres frabicac;
- Euro 258,23 la soma de la detrazion per la pruma cèsa;

Cherdù ùtol de confermèr chesta aliquotes e la detrazion ence per l'an 2008;

Vedù l regolament de Comun dintornvìa la SCoTeF/ICI metù en doura aldò del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, co la deliberazion del Consei n. 04 dal 07 de jenè del 2008;

*zenza intervenc da pèrt di conseieres;*

tout sù dantfora, su la proponeta de deliberazion, l soul parer de regolarità tecnich-amministrativa dat jù dal Secretèr de Comun aldò de l'art. 81 coma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, ajache chest provediment no porta cosc a cèria del bilanz de Comun;

con 12 stimes a una, de contra 1 (Anesi Guido), astegnui 0, dates jù aldò de la lege, dai 13 conseieres che tol pèrt e che dèsc jù la stima,

## delibera

1. di riconfermare anche per l'anno 2008 le aliquote ICI in vigore nell'anno precedente, da applicarsi come segue:

### aliquota ridotta pari al quattro per mille:

- a) all'abitazione principale residenza anagrafica del soggetto passivo persona fisica;
- b) all'abitazione principale residenza anagrafica dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) all'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori e figli), da essi adibite ad abitazione principale e in cui risultino perciò anagraficamente residenti;
- e) alle abitazioni locate con contratto regolarmente registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale dove risulti anagraficamente residente;

### aliquota ordinaria pari al cinque virgola cinque per mille:

indistintamente a tutti gli altri immobili;

2. di riconfermare nella misura di **Euro 258,23** l'importo della detrazione spettante nelle ipotesi di cui al punto 1. lettere a), b), c), d).
3. di dare atto che la detrazione non spetta nel caso di abitazioni locate di cui al punto 1. lettera e).
4. di dare atto che ai sensi del regolamento adottato con delibera consiliare n. 04 dd. 07.01.08, le agevolazioni previste per l'abitazione principale sono estese anche alle sue pertinenze (box, cantina, soffitta), intese come parte integrante della stessa anche se accatastate separatamente.
5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi di legge.

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, entro il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta comunale.

E' ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni dal termine della pubblicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

## delibera

1. di confermèr, ence per l'an 2008, la aliquotes SCoTeF/ICI en दौरa l'an dant, da meter en esser desche scrit sotite:

### aliquota smendrèda del cater per mile:

- a) a la pruma cèsa, residenza anagrafica del soget passif persona fisica;
- b) a la pruma cèsa, residenza anagrafica di sozi de copratives de frabica a proprietà no spartida sù;
- c) a la pruma cèsa, a titol de proprietà o de godiment, de persones de età o pedimentèdes, ence se i à la residenza te cèses de cura e de paussa percheche i cogn stèr ricoveré dò e dò te chisc istituc, semper che la cèsa medema no la sibie data a fit;
- d) a la cèses che vegn dat en दौरa debant a parenc enscin al prum degré (genitores e fies), che chisc दौरa desche pruma cèsa e olache i à donca sia residenza anagrafica;
- e) a la cèses dates a fit con contrat registrà regolarmente a n soget che l les दौरa desche pruma cèsa e olache l' à sia residenza anagrafica;

### aliquota ordenèra del cinch e cinch per mile:

a duc i etres frabicac;

2. De confermèr da nef te **Euro 258,23** la soma de la detrazion che pervegn aldò del pont 1. letres a), b), c), d).
3. De meter en consaputa che la detrazion no pervegn tel cajo de cèses dates a fit desche dit al pont 1. letra e).
4. De meter en consaputa che aldò del regolament tout dant co la delibera del Consei n. 04 da 07.01.08, i slejierimenc pervedui per la pruma cèsa vegn calculé ence per i etres locai apede (box, cèvena, sotcuert), conscidré desche pèrt de la cèsa medema ence se i é stac metui a partida a na vida separèda.
5. de meter en consaputa che chest provediment vegnarà metù en दौरa dò sia publicazion descheche perveit la lege.

De contra a chest provediment se pel meter dant:

- a) opozision a la Jonta de Comun tel trat de temp che l'é tacà fora;
- b) recors de dant al T.R.G.A. dant de 60 dis aldò de l'art. 2 letra b) de la Le ge 06.12.1971, n. 1034;
- c) recors straordenèr al President de la Republica dant de 120 dis aldò de l'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

2007/ICI aliquote\_08



**COMUNE DI  
CAMPITELLO DI FASSA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI*

approvazione: deliberazione consiliare n. 04 di data 07.01.2008

# I N D I C E

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....	pag. 2
Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta .....	pag. 2
Art. 3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili .....	pag. 2

## **ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

Art. 4 – Esenzioni.....	pag. 3
Art. 5 – Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali .....	pag. 3
Art. 6 – Agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali .....	pag. 4
Art. 7 – Assimilazioni ad abitazione principale.....	pag. 4
Art. 8 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili.....	pag. 5

## **TITOLO III**

### **DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

Art. 9 – Dichiarazioni.....	pag. 6
Art. 10 – Modalità di versamento .....	pag. 6
Art. 11 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta .....	pag. 7
Art. 12 – Accertamenti.....	pag. 7
Art. 13 – Rimborsi e compensazioni.....	pag. 8
Art. 14 – Calcolo degli interessi .....	pag. 9

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 15 – Norme di rinvio.....	pag. 9
Art. 16 – Entrata in vigore .....	pag. 9

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Campitello di Fassa nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

### **Art. 2**

#### **Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36.
2. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

### **Art. 3**

#### **Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92 la base imponibile I.C.I. delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. I valori di cui al precedente comma non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono, quindi, validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
3. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

## **TITOLO II**

### **ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 4**

##### **Esenzioni**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 446/97, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I. prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, compete esclusivamente per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
3. **Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 126, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e quelle assimilate ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, ad esclusione di quella di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sono esenti.**
4. **Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 1 del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, è esente, qualora non risulti classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.**

#### **Art. 5**

##### **Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali**

1. Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall'imposta ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77 e della L.P. 15/93) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:
  - a. sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
  - b. il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9/63, ex SCAU ora INPS - sezione Previdenza Agricola -, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

2. L'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

#### **Art. 6**

##### **Agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.
2. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

#### **Art. 7**

##### **Assimilazioni ad abitazione principale**

1. Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni, ~~è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali. A tali fattispecie si applica anche la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92, purché il familiare residente non risulti soggetto passivo del medesimo immobile; qualora non esenti dall'imposta ai sensi del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e, nei casi in cui il familiare residente non risulti soggetto passivo del medesimo immobile, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92.~~
2. ~~Per il coniuge non assegnatario, che sia in tutto o in parte titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento dell'immobile, è assimilabile all'abitazione principale l'unità immobiliare assegnata all'altro coniuge a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio. A tale unità immobiliare è applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale<sup>†</sup>.~~
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 662/96 e dell'art. 52 del D.Lgs. 449/97, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

### **Art. 8**

#### **Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h) l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
  - a. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  - b. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
  - b. da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale si dichiara:
    - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
    - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
5. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
6. In ogni caso il richiedente deve dichiarare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 9 l'insorgenza o la cessazione dell'inagibilità o dell'inabitabilità.
7. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
8. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.



## **TITOLO III**

### **DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

#### **Art. 9**

#### **Dichiarazioni**

1. La dichiarazione I.C.I., nei casi in cui risulti obbligatoria, deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati.

#### **Art. 10**

#### **Modalità di versamento**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 446/97, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento anche per conto degli altri purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, sia individuato da parte del soggetto passivo, anche su istanza del Comune, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi dei soggetti passivi.
3. I versamenti d'imposta possono essere effettuati con le modalità di cui al comma 55, art. 37 del D.L. 04.07.2006 n. 223 (modello F24).
4. In aggiunta alla modalità di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, l'imposta può essere versata anche a mezzo del c/c postale intestato al Comune di Campitello di Fassa, servizio tesoreria, riscossione ICI (c/c n. 11171691) oppure tramite il sistema bancario o direttamente al Tesoriere.
5. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
6. A norma dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il versamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad euro 12,00.

**Art. 11**  
**Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/97:
  - a. i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di 12 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta; resta invece invariata la scadenza per la quota d'imposta relativa al periodo di possesso del "de cuius";
  - b. la Giunta Comunale, può stabilire il differimento di sei mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità, ove non diversamente disposto da provvedimenti ministeriali.
2. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di € 3.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore ad € 6.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 (titoli di stato, titoli garantiti dallo stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria). La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:
  - a. periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
  - b. numero massimo di quattro rate trimestrali;
  - c. versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
  - d. applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
  - e. l'istanza è valutata e accolta dal funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateizzazione concessa, con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

**Art. 12**  
**Accertamenti**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi d'accertamento d'Ufficio o in rettifica è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso d'accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/97 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97.

L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

### **Art. 13**

#### **Rimborsi e compensazioni**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 164 e 171, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare il diritto al rimborso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo 16.
3. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti d'accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo. In tali casi, su richiesta del soggetto passivo, è ammesso il riversamento delle somme direttamente al Comune competente.
4. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro centottanta giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
5. Per i rimborsi di cui al comma 3 e per quelli relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 296/06, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario I.C.I. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
7. Non si procederà al rimborso di importi inferiori a quanto stabilito al precedente art. 10, comma 7.

**Art. 14**  
**Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti d'accertamento che di rimborso.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 15**  
**Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

**Art. 16**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2008.

Deliberazione della Giunta comunale n. 59  
del 08.05.08

Publicata all'albo comunale il 15.05.08

Oggetto: **Determinazione dei valori di riferimento per il calcolo dell'ICI relativa alle aree fabbricabili in riferimento all'anno di imposta 2008.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**richiamato** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) adottato con deliberazione consiliare n. 4 del 07.01.2008, in particolare l'art. 3, comma 1, che recita "Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92 la base imponibile I.C.I. delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.";

**ritenuto**, per agevolare i soggetti passivi di imposta nonché gli uffici comunali che dovranno verificare le dichiarazioni ed i versamenti dell'imposta, di dare applicazione alla citata disposizione regolamentare, stabilendo i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'ICI per l'anno 2008;

**vista** la proposta formulata dal funzionario responsabile, tenendo conto dei seguenti aspetti ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D. lgs. 504/1992:

- la zona territoriale di ubicazione;
- l'indice di edificabilità;
- la destinazione d'uso consentita;
- gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  
- i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe;

**considerato** che per quanto concerne il valore dato dalla particolare zona di ubicazione, nonché gli oneri per eventuali lavori di

Deliberazion de la Jonta de Comun n. 59  
dai 08.05.2008

Metuda fora su l'albo de Comun ai 15.05.2008

Se trata: **Determinazion di valores de referiment per l calcol de la S.V.E. che revèrda la speres da frabica per l'an 2008.**

### LA JONTA DE COMUN

**recordà** l Regolament de Comun en दौरa per meter sù la steora de Comun sui bens no moboi (S.V.E.) tout sù con deliberazion del Consei n. 4 dai 07.01.2008, mascimamenter l'articol 3, coma 1, che l disc " aldò de l'articol 5, coma 5, del D.Lgs. 504/92 la basa del valor de la S.V.E. de la speres da frabica l'é l valor de comerz sul marcià. Per semplifichèr i adempimenc a cèria del contribuent e per endrezèr la atività de control de l'ofize, la Jonta de Comun determinea, ogne trat de temp e per speres someentes, i valores de comerz sul macià de la speres da frabica del tegnir del Comun;

**cherdù**, per didèr i sogec che cogn paèr la steora e ence i ofizies de Comun che cognarà controlèr la declarazions e i paamenc de la steora, de tor sù la despojizions scrites de sora del Regolament, col stabilir l valor de comerz de la speres da frabica per meter sù la S.V.E. per l'an 2008;

**vedù** la proponeta portèda dant dal funzionèr responsabol, tegnan cont de chel che vegn pervedù chiò sotite aldò de l'articol 5, coma 5, del D.Lgs. 504/1992:

- l logament de la spersa;
- segnalador de frabica;
- la despojizion de दौरa perveduda;
- i agravies sencajo per i lurieres de adatament del teren tel cajo vegne frabicà;
- i priesc touc fora dal marcià de venuda de speres che à la medema carateristiches;

**conscidrà** che per chel che vèrda l valor che vegn cà dal logament de la spersa, e ence i agravies sencajo per i lurieres de adatament del teren tel cajo vegne frabicà, vegn cherdù

adattamento del terreno necessari per la costruzione, si ritiene che essi siano sostanzialmente omogenei nell'ambito di tutto il territorio comunale. Eventuali situazioni particolari potranno essere considerate caso per caso;

**acquisito** preventivamente, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi del art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio comunale;

con voto favorevole unanime espresso in forma palese per alzata di mano,

### **delibera**

1. di fissare ai fini ICI, in relazione all'anno d'imposta 2008, i valori di riferimento per le aree fabbricabili ubicate nel territorio del Comune di Campitello di Fassa come segue:

zona residenziale con indice  $\leq 2$  : 250,00 €/mq

aree produttive, campeggi, aree commerciali e artigianali: 150,00 €/mq

tali valori potranno essere ridotti, in misura pari al 30%, in presenza di vincoli urbanistici che limitano di fatto l'edificabilità dell'area quali, ad esempio l'assenza di piani attuativi o di lottizzazione richiesti dal PRG, dimensioni inferiori al lotto minimo, ecc;

2. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi di legge;

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, entro il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta comunale.  
E' ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni dal termine della pubblicazione, e ricorso della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199L

varie2008/valori AF

*che chisc i sibie medemi per chel che vèrda dut l tagnir de Comun. La Situazions particulères les vegnarà fates fora outa per outa;*

**tout sù dantfora**, aldò de la proponeta de deliberazion, l parer a favor de regolarità tecnich amministrativa dat jù dal Secretèr de Comun, aldò de l'articol 81 del D.P.Reg. da l'1 de firé del 2005, n. 3/L e dat at che no fèsc besegn tor sù l parer a favor de regolarità contabola, ajache chest provediment no comporta speises a cèria del bilanz de Comun;

con duta la stimes a una e a favor palesèdes con man uzèda,

### **deliberea**

1. de stabilir per chel che vèrda la S.V.E., per l'an 2008, i valores de referiment per la sperses de frabica loghèdes sul tagnir del Comun de Ciampedel desche vegn scrit chiò sotite:

zona residenzièla con segnalador  $\leq 2$  : 250,00 €/mc

sperses per la produzion, camping, sperses per l comerz e per l'artejanat: 150,00 €/mc;

*chisc valores i pel vegnir smendré del 30% tel cajo de vincoi urbanistics che i limitea la frabica de la spersa desche per ejempie mencianza de plans de atuazion o de spartijon pervedui dal PRG, mesures mendres che la pèrt minimala perveduda e c.i.;*

2. de declarèr chest provediment esecutif dò da sia publicazion fata aldò de lege;

Contra chesta deliberazion ogne sentadin pel portèr dant, dant che vae fora l temp de sia publicazion, oposizion a la Jonta de Comun.  
Vegn ametù ence l recurs al Tribunèl Regionèl de Giustizia Amministrativa da portèr dant, dant che vae fora 60 dis da la fin de sia publicazion, e l recurs al President de la Republica ti térmegn pervedui dal D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199L regolament de contabilità